



UR

*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 12 giugno 2017, presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, Piazzale Porta Pia, 1, il Capo di Gabinetto del Ministro, dott. Mauro Bonaretti, ha incontrato le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA per discutere delle novità introdotte dagli articoli 27 e 48 del decreto legge 27 aprile 2017 n. 50, con particolare riferimento alla nuova disciplina prevista per il trasferimento del personale in caso di subentro nella gestione dei servizi

**PREMESSO CHE**

- a) Le OO.SS., prendendo atto positivamente degli sforzi compiuti dal Ministero per garantire la certezza finanziaria delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, nonché degli ingenti investimenti per l'ammodernamento del materiale rotabile, hanno chiesto di inserire le proprie proposte, attualmente non recepite nel decreto legge 27 aprile 2017, n. 50, nel primo strumento legislativo utile;
- b) l'art. 27, comma 12-*quinquies*, del decreto, introdotto dalla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto legge, prevede l'abrogazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fatta salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- c) l'A.N. 28 novembre 2015, di rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto dalle presenti OO.SS. prevede che "le parti si dichiarano reciprocamente impegnate a



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

svolgere [...] attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico [...] l'analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell'organizzazione dell'orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell'ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL”;

- d) le stesse organizzazioni, in relazione alla possibilità, prevista dall'art. 48, comma 12, che le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio siano affidate anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, ritengono necessario che in tale attività siano coinvolti i dipendenti non idonei al servizio;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO**

1. preliminarmente, sull'opportunità che, a partire dal 2019, le dinamiche di crescita del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale vengano legate al tasso di inflazione programmata;
2. sulla circostanza che il trasferimento disciplinato dall'art. 48, comma 7, *lett. e)*, del decreto legge n. 50/2017 riguarda la totalità del personale dipendente del gestore uscente, ad eccezione dei soli dirigenti;
3. sulla circostanza che il trasferimento previsto dalla suddetta norma avviene, inoltre, senza soluzione di continuità, non essendovi dubbi in ordine al fatto che non si tratta di una nuova assunzione, ma di prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro, con conservazione di tutti i diritti e doveri derivanti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia;
4. sul fatto che in caso di trasferimento del personale, ai sensi dell'art. 48 comma 7, *lett. e)*, l'azienda subentrante garantirà, oltre al CCNL nazionale di settore, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di secondo livello o territoriale applicato



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

dal gestore uscente, in coerenza con le garanzie minime disciplinate all'art. 3, paragrafo 3, secondo periodo, della Direttiva 2001/23/CE;

5. infine, che la possibilità di affidamento delle attività di lotta all'evasione tariffaria previste dall'art. 48, comma 12, sia svolta previo espletamento delle procedure contrattuali finalizzate al reimpiego del personale dichiarato non idoneo, verificatane la relativa efficacia.

Gli elementi di condivisione evidenziati nei paragrafi che precedono (punti sub 1-5) saranno utilizzati dal Ministero in sede interpretativa e di applicazione delle norme citate.

Anche al fine di evitare potenziali contenziosi con le parti sociali e tra i lavoratori e le aziende, il Ministero si impegna, a sostenere l'interpretazione condivisa (sub 1-5) con le sigle sindacali per l'adozione di atti di normazione primaria o secondaria, con il primo strumento utile.

Al fine di consentire una tempestiva definizione contrattuale degli aspetti disciplinati dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, di cui è prevista l'abrogazione, il Ministero si impegna, altresì, a convocare, al più presto, un tavolo con le associazioni delle imprese e le organizzazioni sindacali. Al fine di evitare un eventuale vuoto normativo, il Ministero si impegna, in caso di mancata stipula del contratto, a promuovere la proroga del termine di cui all'art. 27, comma 12 *quinqüies*, del decreto legge 27 aprile 2017, n. 50.

Roma, 12 giugno 2017

FILT-CGIL

*Orlando Poma*  
Orlando Poma



Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti

FIT-CISL

*[Handwritten signature]*

ULTRASPORTI

*[Handwritten signature]*

FAISA CISAL

*[Handwritten signature]*

UGL FNA

*[Handwritten signature]* Valentino Lini

M.I.T.

*[Handwritten signature]*